



Gruppo Assicurativo Allianz 

LIFE INCOME
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked
(Codice Prodotto UL13UP)

- Condizioni di Assicurazione
- Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
- Regolamento Fondo Interno
- Glossario
- Modulo di proposta

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE LIFE INCOME

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni di Assicurazione, dalla Polizza quale lettera di conferma e dalle eventuali appendici alle Condizioni di Assicurazione firmate dalla Società;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

L'impresa di Assicurazione – di seguito Società - è:

CREDITRAS VITA S.p.A. (Società del Gruppo ALLIANZ), con sede legale ed uffici di direzione in Milano (Italia), Corso Italia, 23 – 20122.

Recapito telefonico: 02.7216.4259

Sito internet: www.creditrasvita.it

Indirizzo e-mail: info@creditrasvita.it

Indirizzo posta elettronica certificata: creditrasvita@pec.allianz.it

DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

LIFE INCOME (Tar. UL13UP)

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il Contratto LIFE INCOME appartiene alla tipologia di Assicurazioni sulla Vita di tipo "Unit Linked". Le prestazioni previste dal Contratto sono infatti espresse in quote del Fondo Interno CreditRas Income, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Pertanto il Contratto comporta rischi finanziari per l'Investitore-Contraente riconducibili all'andamento del valore unitario delle quote.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione – è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato, a meno che non si verifichi l'esaurimento delle quote del fondo interno CreditRas Income assegnate al Contratto e, in tal caso, il Contratto termina al momento dell'esaurimento delle quote.

In ogni caso, è possibile esercitare il diritto di riscatto: infatti, trascorso un mese dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata dello stesso ottenendo dalla Società la liquidazione di un importo pari al valore di riscatto totale.

CONFLITTO DI INTERESSI

CREDITRAS VITA S.p.A. è una Società del gruppo ALLIANZ S.p.A. ed è stata costituita da ALLIANZ S.p.A. ed UniCredit S.p.A. - Società del Gruppo Bancario UniCredit – che ne detengono l'intero capitale sociale. Il presente Contratto è distribuito da Cordusio Sim S.p.A. e da UniCredit S.p.A., quest'ultima tramite le filiali contraddistinte "UniCredit Private Banking".

Alla data di redazione della presente documentazione, CREDITRAS VITA S.p.A. ha affidato alla capogruppo Allianz S.p.A. l'incarico di svolgere le attività relative alla gestione finanziaria dei suoi portafogli.

Nell'ambito dello svolgimento del suo incarico, che include un'attività di "asset managers selection", Allianz S.p.A. ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche del fondo interno CreditRas Income a Pioneer Investment Management SGRpA, società di gestione del risparmio iscritta al n.70 dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia - sede sociale in Piazza Gae Aulenti, 1 Tower B, 20154 Milano - e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit.

Nell'ambito della politica di investimento del fondo interno non è esclusa la possibilità di investire in OICR e altri strumenti finanziari emessi, promossi o gestiti da SGR e/o da Società appartenenti al Gruppo Bancario UniCredit ovvero al Gruppo ALLIANZ.

Si precisa inoltre che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker società appartenenti al Gruppo Bancario UniCredit ovvero al Gruppo ALLIANZ S.p.A.

Per la trasmissione e l'esecuzione delle operazioni in OICR, disposte per conto dei fondi, il soggetto incaricato della gestione potrebbe avvalersi di piattaforme messe a disposizione da Società specializzate in questa tipologia di attività.

CREDITRAS VITA S.p.A. è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto d'interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

CREDITRAS VITA S.p.A, pur in presenza di inevitabile conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti e si impegna ad ottenere per gli investitori-contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

ART.1 – PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E COSTI

PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

• IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO

Nel corso della durata contrattuale, e purchè l'Assicurato sia in vita, il Contratto prevede la corresponsione di importi periodici – prestazioni periodiche ricorrenti - a cadenza trimestrale e commisurati ai proventi che il fondo interno CreditRas Income si propone di ottenere nel tempo.

La sottoscrizione del Contratto comporta automaticamente l'adesione al piano di prestazioni periodiche ricorrenti e l'Investitore-Contraente non potrà richiederne l'interruzione in corso di Contratto.

L'ammontare di ciascuna prestazione periodica ricorrente varia in funzione del premio unico versato nella misura, su base annua, del 4% di quest'ultimo (corrispondente, su base trimestrale, all'1% del premio unico versato).

Nella seguente tabella si riportano tre esempi di importo fisso delle prestazioni periodiche ricorrenti a cadenza trimestrale al variare dell'ammontare del premio unico versato:

Premio unico versato	Prestazioni periodiche ricorrenti a cadenza trimestrale
100.000,00 euro	1.000,00 euro
150.000,00 euro	1.500,00 euro
200.000,00 euro	2.000,00 euro
...	...
...	...

L'investitore- contraente non può modificare né la data di inizio erogazione delle prestazioni periodiche ricorrenti (che è fissa e coincide con la prima ricorrenza trimestrale della data di decorrenza del Contratto), né la frequenza di erogazione (che è trimestrale), né l'importo (che è fisso e pari trimestralmente al premio unico versato diviso 100).

Le prestazioni periodiche ricorrenti verranno erogate in misura pari all'importo fisso previsto, tramite riduzione del numero di quote del fondo interno CreditRas Income assegnate al Contratto, anche in caso di una performance trimestrale dell'investimento inferiore alla percentuale sopra indicata. Il numero di quote da prelevare dal Contratto si determina trimestralmente dividendo l'importo della prestazione periodica ricorrente per il valore unitario delle quote rilevato il giorno lavorativo coincidente con ogni ricorrenza trimestrale del Contratto. Nel caso in cui la ricorrenza trimestrale coincida con un giorno festivo, la Società considera il valore unitario delle quote risultante il primo giorno lavorativo di rilevazione successivo. A seguito di tale operazione, pertanto, come anche per effetto dell'andamento del valore unitario delle quote, il controvalore del capitale attribuito al Contratto potrà risultare inferiore all'importo del premio unico versato.

Le prestazioni periodiche ricorrenti saranno erogate fino a che sul Contratto residuino quote del fondo interno CreditRas Income.

L'esaurimento delle quote del fondo interno CreditRas Income assegnate al Contratto si potrà verificare:

- ad una ricorrenza trimestrale di Contratto. In tal caso l'ultima prestazione periodica ricorrente sarà di ammontare variabile, inferiore all'importo fisso delle precedenti prestazioni ricorrenti, pari al controvalore delle quote residue assegnate al Contratto al netto dell'imposta sul rendimento e dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sul Contratto;
- in una data intermedia tra due ricorrenze trimestrali del Contratto, ovvero il giorno di valorizzazione delle quote in cui si verifica che il controvalore delle quote assegnate al Contratto, al netto dell'imposta sul rendimento, sia pari o inferiore all'imposta di bollo complessivamente dovuta sul Contratto.

L'esaurimento delle quote assegnate al Contratto determina l'estinzione del Contratto stesso.

L'importo corrispondente alla prestazione periodica ricorrente non viene liquidato nel caso in cui la Società riceva una richiesta di liquidazione per riscatto totale o per decesso nel corso della settimana che precede la data di ricorrenza. Qualora, invece, la richiesta di liquidazione per riscatto totale o per decesso pervenga nel corso della settimana in cui cade la data di ricorrenza, l'importo verrà liquidato al Beneficiario designato.

• IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società corrisponde ai Beneficiari designati un importo pari al controvalore in Euro del capitale espresso in quote del fondo interno, calcolato in base al valore unitario delle quote stesse rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della relativa comunicazione scritta di decesso corredata dal certificato di morte dell'Assicurato, in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile.

L'importo sopra definito viene maggiorato nella misura indicata nella tabella qui di seguito riportata, in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso.

La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 euro.

Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso	Misura percentuale di maggiorazione
fino a 65 anni	1,0%
da 66 a 75 anni	0,5%
da 76 a 90 anni	0,2%
oltre 90 anni	0,0%

L'importo viene liquidato al netto dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sul Contratto.

COSTI

La Società trattiene i seguenti costi:

COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULL'INVESTITORE-CONTRAENTE

- su ciascun premio versato dall'Investitore-Contrante, la Società trattiene, a titolo di caricamento, un costo espresso in percentuale pari all'1,50% del premio stesso;
- in caso di recesso dal Contratto la Società trattiene un costo - a titolo di spesa di emissione del Contratto - di 50,00 euro;
- in caso di richiesta di riscatto l'importo da liquidare si ottiene applicando al complessivo controvalore del numero di quote - alle condizioni e modalità indicate - le penali di riscatto riportate al successivo Art.11 "RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO".
- in caso di riscatto parziale, questo viene determinato con i medesimi criteri utilizzati per il riscatto totale, con l'ulteriore addebito di una commissione di 20,00 euro.

COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO

Di seguito vengono riportati i costi gravanti sul fondo interno e quindi, indirettamente, a carico dell'Investitore-Contrante:

- **commissione di gestione applicata dalla Società:** viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del fondo interno; è applicata sul patrimonio del fondo interno al netto di tutte le passività. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato prevista dal Contratto ed è pari, su base annua, a 1,50%.
- **remunerazione delle Società di Gestione del Risparmio:** nel caso in cui le disponibilità del fondo interno siano investite in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), sul fondo stesso gravano indirettamente anche le commissioni di gestione relative a tali strumenti finanziari. Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano su base annua fino ad un massimo dello 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario, dell'1,60% per quelli appartenenti al comparto obbligazionario e del 2,50% per gli OICR appartenenti al comparto azionario.

Per alcuni degli OICR utilizzati è stato stipulato un accordo di riconoscimento di utilità; tale accordo prevede una retrocessione delle commissioni di gestione degli OICR in misura non inferiore al 50%.

Tali retrocessioni sono interamente riconosciute, per il tramite della Società, al patrimonio del fondo interno con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

In considerazione del flusso derivante dal riconoscimento di tali retrocessioni al fondo interno, ne risulterà ridotto l'impatto delle commissioni di gestione addebitate al fondo stesso.

Il valore monetario di tali utilità viene annualmente quantificato nel rendiconto annuale del fondo interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del fondo interno stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il fondo, la Società adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

- **altre spese quali:**

- ✓ gli oneri di intermediazione, le spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza posti a carico del fondo interno, quali gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito
- ✓ le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e i compensi dovuti alla società di revisione per l'attività di certificazione, di cui al successivo punto 8. "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento del Fondo Interno riportato nelle Condizioni di Assicurazione
- ✓ gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le spese di banca depositaria e di *transfer agent* e altri oneri che possono gravare su ciascun OICR e che riducono il valore unitario delle relative quote.

ART.2 – PREMIO UNICO

Le prestazioni di cui al precedente Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E COSTI" sono operanti previo versamento alla Società, da parte dell'Investitore-Contraente, di un premio unico da corrispondersi in via anticipata ed in un'unica soluzione. L'importo del premio non può essere inferiore a 100.000,00 euro.

Il premio unico viene corrisposto, all'atto della sottoscrizione della Proposta, tramite procedura di addebito sul conto corrente o su deposito a risparmio nominativo indicato in Proposta e intrattenuto presso il soggetto distributore.

A seguito della sottoscrizione della Proposta e del versamento del premio unico, la Società invia all'Investitore-Contraente il documento di Polizza.

ART.3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio unico pattuito a condizione che sia stata sottoscritta la Proposta da parte dell'Investitore-Contraente - unitamente all'Assicurato, se persona diversa.

L'efficacia del Contratto è subordinata all'espletamento da parte della Società dell'adeguata verifica della clientela ai sensi del D. Lgs. 231/2007. Ove, a rapporto assicurativo già in essere, non fosse possibile effettuare le ulteriori verifiche che si rendessero eventualmente necessarie ai sensi del predetto D.Lgs. 231/2007, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, previo espletamento delle procedure di sollecito dell'adeguata verifica e di restituzione dei fondi di cui alla Circ. del MEF prot. DT57889 del 30/07/2013.

Qualora la sottoscrizione della Proposta avvenga in un luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico della Finanza), l'efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'Investitore-Contraente. Entro detto termine l'Investitore-Contraente ha la facoltà di comunicare per iscritto il proprio recesso, senza spese, oneri e corrispettivi al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda le operazioni successive alla sottoscrizione.

ART.4 - CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

L'Investitore-Contraente può revocare la Proposta fino alle ore 24 del giorno precedente la data di conclusione del Contratto. Per l'esercizio della revoca l'Investitore-Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta - con apposito modulo di richiesta di revoca da consegnare all'Intermediario incaricato della distribuzione, ovvero con lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce all'Investitore-Contraente l'eventuale somma corrisposta.

Dopo la conclusione del Contratto, l'Investitore-Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso l'Investitore-Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - con apposito modulo di richiesta di recesso da consegnare all'Intermediario incaricato della distribuzione ovvero con lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Il recesso ha l'effetto di liberare l'Investitore-Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di consegna del modulo di richiesta all'Intermediario, ovvero del giorno di spedizione della lettera, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare all'Investitore-Contraente il premio unico da questi corrisposto, maggiorato o diminuito della eventuale differenza fra il controvalore della Polizza calcolato in base al corrispondente valore unitario delle quote rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso e la medesima somma calcolata in base al corrispondente valore unitario delle quote rilevato alla data di decorrenza del Contratto, al netto delle imposte stabilite per legge.

La Società trattiene dall'importo da rimborsare all'Investitore-Contraente - a titolo di spesa di emissione del Contratto - un importo fisso pari a 50,00 euro.

ART.5 - ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Le prestazioni di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E COSTI" sono operanti dalla data di conclusione del Contratto, stabilita il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento del premio unico pattuito, a condizione che sia stata sottoscritta la Proposta da parte dell'Investitore-Contraente - unitamente all'Assicurato, se persona diversa.

Tale data viene indicata sulla lettera di conferma (Polizza) quale data di decorrenza.

In relazione al piano di prestazioni periodiche ricorrenti, si precisa che la sua attivazione è contestuale alla data di conclusione del Contratto mentre la data di inizio erogazione della prestazione periodica ricorrente è fissa e coincidente con la prima ricorrenza trimestrale della data di decorrenza. L'erogazione delle prestazioni periodiche ricorrenti successive alla prima avverrà ad ogni ricorrenza trimestrale della data di decorrenza.

Nel caso in cui la ricorrenza trimestrale cadesse in un giorno di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del fondo interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

ART.6 - DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente - e dell'Assicurato, se persona diversa - devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della prestazione in caso di decesso.

Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l'Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un'età inferiore a 40 anni (età anagrafica) e superiore a 89 anni (età assicurativa).

ART.7 - LIMITAZIONI DELLA MISURA DI MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

La misura di maggiorazione della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato non viene applicata, qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto.
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - dolo dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.

La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto;
- di infortunio - intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso - avvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto.

ART.8 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE

Alla data di decorrenza del Contratto fissata a norma dell'Art.5 "ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO", la Società determina il capitale espresso in quote del fondo interno nel modo di seguito illustrato:

- a) il premio unico versato dall'Investitore-Contraente viene diminuito del caricamento applicato dalla Società nella misura dell'1,50% del premio stesso;
- b) l'importo di cui alla precedente lettera a) viene diviso per il corrispondente valore unitario delle quote, rilevato alla data di decorrenza del Contratto, ottenendo così il capitale espresso in quote del fondo interno.

Il numero delle quote assegnate al Contratto è ridotto trimestralmente per consentire l'erogazione delle prestazioni periodiche ricorrenti descritte all'art. 1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E COSTI". Il numero di quote da prelevare dal Contratto si determina dividendo l'importo della prestazione periodica ricorrente per il valore unitario delle quote rilevato il giorno lavorativo coincidente con la ricorrenza trimestrale della data di decorrenza del Contratto.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del fondo interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno lavorativo di rilevazione successivo.

ART.9 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO

A conferma della conclusione del Contratto e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del fondo interno, la Società invia all'Investitore-Contraente, entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote - data di decorrenza del Contratto - la Polizza, quale lettera di conferma, che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza assegnato
- la data di ricevimento, da parte della Società, della Proposta
- la data di decorrenza del Contratto
- il premio unico versato
- la data di valorizzazione delle quote (giorno di riferimento coincidente con la data di decorrenza)
- il capitale investito alla data di decorrenza del Contratto
- il valore unitario delle quote alla medesima data
- il capitale espresso in quote sempre alla medesima data.

Inoltre, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Società si impegna ad inviare all'Investitore-Contraente l'estratto conto annuale contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:

- indicazione del numero di quote e del relativo controvalore al 31 dicembre dell'anno precedente;
- indicazione degli importi periodici trimestrali – prestazioni periodiche ricorrenti - liquidati nel corso dell'anno solare precedente;
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- indicazione del numero di quote e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

Inoltre, nel sito internet di CreditRas Vita S.p.A. è attiva all'indirizzo www.creditrasvita.it un'apposita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa. Per accedere occorre selezionare l'apposito link presente nella home page del sito internet della Società e, una volta completata la registrazione, l'Investitore-Contraente potrà ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica, le credenziali identificative rilasciate per l'accesso.

Tramite l'Area Riservata l'Investitore-Contraente potrà consultare le proprie coperture attive e la relativa documentazione contrattuale.

ART.10 – VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote del fondo interno viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del relativo Regolamento, e pubblicato con cadenza giornaliera sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet della Società all'indirizzo www.creditrasvita.it. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all'Investitore-Contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del fondo interno.

Nei giorni di calendario in cui – per qualsiasi ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle quote del fondo interno, la Società considera, ai fini dell'applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, il valore unitario delle quote, risultante il primo giorno lavorativo di rilevazione successivo.

ART.11 –RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO

RISCATTO TOTALE

A condizione che sia trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto e che l'Assicurato sia in vita, l'Investitore-Contraente può chiedere alla Società la liquidazione anticipata di un importo, denominato valore di riscatto totale, pari al numero di quote attribuite al Contratto alla data di richiesta di rimborso moltiplicato per il valore unitario delle stesse rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto sottoscritta dall'aveute diritto completa della documentazione dovuta.

L'importo così determinato viene diminuito in base ad una penale determinata in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza alla data di richiesta del riscatto, come indicato nella tabella qui di seguito:

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza	Penali di riscatto
Meno di 1 anno	3,00%
1 anno	2,75 %
2 anni	2,00 %
3 anni	1,25 %
4 anni	0,50 %
5 anni ed oltre	nessuna penale

La liquidazione del valore di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del Contratto.

Si ricorda, altresì, che non essendo prevista dal Contratto alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo per il valore di riscatto, la risoluzione anticipata del Contratto può comportare sia per effetto del deprezzamento del valore delle quote dei fondi interni che per l'applicazione della penale di riscatto nei casi previsti, una diminuzione dei risultati economici conseguiti ed il non pieno recupero dei versamenti effettuati.

RISCATTO PARZIALE

Trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto è data facoltà all'Investitore-Contraente di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che il complessivo controvalore residuo delle quote del fondo interno, a seguito del riscatto parziale, risulti pari almeno al 50 % del premio unico versato.

La Società determina il valore di riscatto parziale con i medesimi criteri utilizzati per il riscatto totale, fatto salvo l'addebito di un'ulteriore commissione di 20,00 euro.

Il Contratto, in caso di riscatto parziale, rimane in vigore per il capitale espresso in quote residuo; le prestazioni periodiche ricorrenti continuano ad essere corrisposte in misura comunque pari al 4%, su base annua, del premio unico versato (corrispondente all'1% su base trimestrale), così come previsto all'art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E COSTI" delle presenti Condizioni di Assicurazione

Nel corso del Contratto non sarà possibile effettuare riscatti parziali nei sette giorni lavorativi precedenti alla data di ciascuna ricorrenza trimestrale. Nel caso la Società riceva la richiesta di riscatto parziale da parte dell'Investitore-Contraente nel corso dell'intervallo indicato, questi verranno effettuati due giorni lavorativi successivi alla data di ricorrenza trimestrale.

Il capitale liquidato, a seguito di riscatto totale o parziale, sarà al netto dell'imposta sull'eventuale rendimento e dell'imposta di bollo dovuta sul Contratto.

MODALITÀ DI RICHIESTA DI RISCATTO

L'Investitore-Contraente, per richiedere la liquidazione del valore di riscatto, deve presentare alla Società richiesta scritta accompagnata dalla documentazione mediante apposito modulo di richiesta di liquidazione del valore di riscatto da consegnare all'Intermediario presso cui è appoggiato il Contratto ovvero mediante comunicazione scritta indirizzata direttamente alla Società.

La richiesta deve essere accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento indicati nelle Condizioni di Assicurazione; si rimanda al successivo Art.18 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" per le informazioni in merito alla documentazione che l'Investitore-Contraente deve consegnare alla Società.

Indipendentemente dalla tipologia della richiesta, la Società corrisponde all'Investitore-Contraente il valore di riscatto al netto delle imposte previste dalla normativa vigente.

In ogni caso, l'Investitore-Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto recandosi direttamente presso l'Intermediario presso cui è appoggiato il Contratto, dove sarà fornito immediatamente quanto richiesto, oppure inviando (anche tramite fax) comunicazione sottoscritta dall'Investitore-Contraente stesso alla Società, la quale si impegna a fornire tali informazioni entro venti giorni dalla richiesta.

A tal fine i recapiti della Società sono di seguito indicati:

CREDITRAS VITA S.p.A.

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

ART. 12 - OPZIONE PER LA CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE CASO MORTE IN RATE SEMESTRALI DI IMPORTO COSTANTE

All'atto della sottoscrizione della Proposta l'Investitore-Contraente ha la facoltà di richiedere che, in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, l'importo corrispondente alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato da liquidare sia corrisposto ai Beneficiari in rate semestrali di importo costante, pagabili per un periodo a scelta tra quelli di seguito indicati.

L'importo di ciascuna rata - distintamente per ogni durata prescelta - si determina moltiplicando il capitale per i coefficienti riportati nella tabella che segue:

Durata di corresponsione delle rate (in anni)	Coefficiente da applicare al capitale
3	0,167707
6	0,084481
9	0,056741
12	0,042873
15	0,034553

L'importo così determinato sarà ripartito in parti uguali fra i Beneficiari indicati dall'Investitore-Contraente che, in ogni caso, non potranno essere superiori a tre.

In ogni caso l'Investitore-Contraente ha la facoltà di richiedere espressamente, per iscritto, nel corso del Contratto, di non volersi più avvalere di tale opzione; di conseguenza, in caso di decesso dell'Assicurato, verrà liquidato ai Beneficiari l'importo spettante in un'unica soluzione. Tale decisione di rinuncia all'opzione è da considerarsi irrevocabile.

In ogni momento, nel corso del periodo di corresponsione delle suddette rate, ciascun Beneficiario ha la facoltà di chiedere alla Società la liquidazione in un'unica soluzione del valore residuo delle rate a lui spettanti e non ancora corrisposte, con i seguenti vincoli temporali:

Durata di corresponsione delle rate (in anni)	Anni interamente trascorsi dall'inizio della rateizzazione del capitale
3	0
6	3
9	6
12	9
15	9

Tale valore residuo delle rate non ancora corrisposte si ottiene attualizzando, al tasso annuo composto del 0,50% l'ammontare delle rate non ancora corrisposte, per il periodo di tempo che intercorre tra la data della richiesta e la data prevista per la corresponsione di ciascuna rata.

Infine, qualora in fase di corresponsione delle suddette rate, si verifichi il decesso di uno dei Beneficiari verrà liquidato, ai di lui eredi testamentari o, in mancanza di testamento, ai di lui eredi legittimi, il valore attuale delle rate residue a quest'ultimo spettanti e non ancora corrisposte determinato con la medesima modalità prevista per la liquidazione delle rate e sopra indicata. Tale importo rientra a pieno titolo nell'asse ereditario dei beneficiari.

Nel caso in cui il decesso di uno dei beneficiari si verifichi prima dell'inizio della corresponsione delle rate semestrali, salvo nuova designazione da parte dell'Investitore-Contraente, il valore attuale dell'importo complessivo delle rate spettanti al beneficiario e determinato come sopra riportato, verrà liquidato agli eredi testamentari o - in mancanza di testamento - legittimi di quest'ultimo.

ART.13 - MODALITA' DI SCIoglimento DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso dal Contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale;
- alla richiesta, da parte dell'Investitore-Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto totale;

- esaurimento delle quote assegnate al Contratto del fondo interno CreditRas Income.

ART.14 – NON PIGNORABILITA' E NON SEQUESTRABILITA'

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

ART.15 – DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI DESIGNATI

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

ART.16- CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'Investitore-Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la prestazione. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia. La Società invia, a conferma dell'avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore dell'Intermediario, ai sensi dell'art.48 del Regolamento Ivass (già Isvap) n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento Ivass (già Isvap) n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

ART.17- BENEFICIARI E SOGGETTO DESIGNATO PER LA PRESTAZIONE PERIODICA RICORRENTE

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari - sia per la prestazione periodica ricorrente sia per il caso di decesso - al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte dell'Investitore-Contraente, da parte degli eredi dello stesso
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell'investitore - contraente, purchè la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti.

Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell'Investitore-Contraente, purchè la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti.

Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa l'Intermediario, come previsto dall'art.48 del Regolamento Ivass (già Isvap) n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento Ivass (già Isvap) n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

ART.18 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati alla stessa - a mezzo posta - o all'Intermediario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, su carta libera, sottoscritta dall'avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti di seguito indicati.

Si segnala che presso l'Intermediario ove è appoggiato il Contratto nonché direttamente presso la Società è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall'avente diritto alla liquidazione.

Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all'operazione.

PER I PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI PERIODICHE RICORRENTI

L'importo relativo alle prestazioni periodiche ricorrenti viene liquidato al soggetto a tal fine designato entro il trentesimo giorno successivo alla data prevista per la corresponsione delle stesse mediante accredito sul conto corrente ovvero mediante invio di assegno per traenza all'indirizzo dello stesso, in base a quanto indicato dall'Investitore-Contraente.

È necessario che l'Investitore-Contrante, all'atto della sottoscrizione della Proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e codice fiscale, qualora il soggetto designato sia persona fisica;
- ragione sociale e partita IVA, qualora il soggetto designato sia persona giuridica;
- coordinate bancarie complete dove accreditare l'importo, ovvero l'indirizzo dove recapitare l'assegno per traenza.

Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al soggetto designato per tale prestazione, a causa di modifiche nei riferimenti di pagamento non comunicate alla Società, la stessa tiene a disposizione l'importo fino a che l'Investitore-Contrante non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l'assegno per traenza.

Tale importo non subirà alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la Società.

PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO:

In caso di richiesta di riscatto – parziale o totale - la documentazione da fornire è la seguente:

- fotocopia di un valido documento di identità dei percipienti riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
- qualora l'Assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

In caso di decesso dell'Assicurato la documentazione da fornire è la seguente:

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso solo nel caso in cui il decesso avvenga entro 6 mesi dalla decorrenza del Contratto;
- qualora l'assicurato coincida con l'Investitore-Contrante, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'avente diritto con firma autenticata
- in alternativa verrà richiesto l'atto di notorietà (in originale o copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l'eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale e specificare se l'Investitore-Contrante ha lasciato o meno testamento.
 - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l'atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
 - Qualora non esista testamento, l'atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
- fotocopia di un valido documento di identità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
- qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

La Società, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell'Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, ecc...)

Le spese per l'acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso l'Intermediario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui l'Intermediario dove è appoggiato il Contratto, ovvero la Società, sono entrati in possesso della documentazione completa.

Ogni pagamento viene effettuato disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assegno per traenza.

PRESCRIZIONE

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai Contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano. Pertanto, decorso tale termine

non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART.19 - TASSE ED IMPOSTE

Il regime fiscale di seguito descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente documentazione contrattuale e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del Contratto illustrato dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

IMPOSTA SUI PREMI

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Per i premi pagati per il presente Contratto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE

Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l'eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico.

Con riguardo invece all'assoggettamento a tassazione dei redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% come disposto dal DL 66/2014 (con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati).

La tassazione è applicata alle prestazioni periodiche ricorrenti solo dal momento in cui le stesse eccedono il premio pagato, poiché il Contratto non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. La ritenuta fiscale non sarà pertanto applicata sulle prestazioni periodiche ricorrenti fino a concorrenza del premio pagato.

La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il Contratto nell'ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

IMPOSTA DI BOLLO

L'estratto conto annuale della posizione assicurativa, ove ne ricorrano le condizioni, è soggetto ad imposta di bollo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà versata in caso di recesso, di riscatto e di decesso dell'Assicurato.

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

ART.20 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Investitore-Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

ART.21 - RECLAMI E COMUNICAZIONI

Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo possono essere presentati per iscritto alla Società mediante:

- posta cartacea indirizzata a: CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti – Corso Italia, 23 – 20122 Milano
- e-mail: reclami@creditrsvita.it
- fax: 02 72162735

La Società fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o qualora l'esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a:

IVASS

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Fax: 06. 42.133.206

tutela.consumatore@pec.ivass.it.

corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte della Società. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER IL CONSUMATORE – Come presentare un reclamo", nonché sul sito della Società (www.creditrasvita.it) alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che, in tutti i casi di controversie, resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162 e successive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si informa che presso la Consob è stato istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e trasmissione del ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet www.consob.it oppure www.creditrasvita.it (alla sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di Consob).

Si ricorda inoltre che il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Investitore-Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, alle informazioni contenute nel Regolamento del fondo interno, anche per effetto di modifiche alla normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso.

COMUNICAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Le comunicazioni dell'Investitore-Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera indirizzata a CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia), anche all'Intermediario presso cui è appoggiato il Contratto.

ART.22 – LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al presente Contratto stipulato con CreditRas Vita S.p.A. si applica la legge italiana.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI *

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da CreditRas Vita S.p.A., da Società del Gruppo ALLIANZ e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,

anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (Art.4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, Banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 02.72163199.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Si precisa che, alcuni dati personali anche "sensibili" raccolti presso gli interessati o presso terzi potranno essere conservati presso l'Intermediario assicurativo e che li tratterà quale autonomo Titolare per le sole finalità connesse alla conclusione ed esecuzione del Contratto assicurativo.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

MODALITÀ D'USO DEI DATI

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, del sito web della Compagnia, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di coupons, schede e questionari. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Il sito internet della Compagnia, la posta elettronica, nonché altre tecniche di comunicazione a distanza, potranno essere utilizzati anche per permettere, solo a chi ne ha il diritto, la consultazione della posizione assicurativa e per l'invio, da parte della Società, delle comunicazioni e/o della documentazione contrattualmente prevista.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell'"incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo ALLIANZ o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

CREDITRAS VITA S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - tel. 02.72163199, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a: CREDITRAS VITA S.p.A. – Servizio Clienti - Corso Italia, 23 - 20122 Milano - telefono 02 72.16.31.99 - fax 02 72.16.27.35 - e-mail info@creditrasvita.it (il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento).

codice modello: UPB137
edizione: 05/2017



CreditRas Vita S.p.A. - Sede legale Corso Italia 23, 20122 Milano - Tel. +39 02 7216.4259
Fax +39 02 7216.4032 - creditrsvita@pec.allianz.it - www.creditrsvita.it - Capitale
sociale versato e sottoscritto € 112.200.000,00 - CF e iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. 11432610159 - P. IVA 1931360157 - R.E.A. di Milano n. 1507537 - Autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 259 del 16/5/1996 - Società
rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A..

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CREDITRAS INCOME

1 - ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO

CREDITRAS VITA S.p.A. (di seguito Società) ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie, denominato fondo interno CREDITRAS INCOME che costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del fondo interno non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i Contratti, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

Il fondo interno è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo punto 4.

Le risorse che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno possono essere investite in strumenti finanziari emessi o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Società ovvero del Gruppo UniCredit ovvero da altre parti correlate nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente. La Società opera in ogni caso in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli investitori contraenti e si impegna ad operare alle migliori condizioni possibili e a contenere i costi a carico degli investitori contraenti, anche in situazione di potenziale conflitto di interesse.

La Società si riserva di affidare la gestione del fondo interno e le scelte di investimento dei premi destinati allo stesso, a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio.

In ogni caso la Società risponde in via esclusiva, nei confronti degli investitori-contraenti, per l'attività di gestione del fondo interno.

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati, che verranno eventualmente utilizzati con l'obiettivo prevalente di proteggere il valore dell'investimento effettuato. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del fondo interno.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse dell'Investitore-Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del fondo interno con altro fondo della Società avente sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione, e senza alcun onere o spesa per l'Investitore-contraente, secondo quanto indicato al successivo punto 9.

La valuta di denominazione del fondo interno è l'Euro.

2 - PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO

I rischi connessi all'investimento nel fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore unitario delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo interno, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

L'investimento nel fondo interno è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del fondo e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il **rischio di prezzo** tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);
- il **rischio di interesse**, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte**, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;

- il **rischio di liquidità**, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

In particolare il profilo di rischio a cui è esposto il fondo interno è medio-alto e l'orizzonte minimo temporale consigliato è di 25 anni.

La categoria di appartenenza è: flessibile.

3 - SCOPO DEL FONDO INTERNO

Lo scopo del fondo interno è quello di consentire una rivalutazione del capitale sulla base dell'orizzonte temporale di riferimento, perseguendo tutte le opportunità di crescita e redditività offerte da investimenti di natura obbligazionaria e azionaria. La politica d'investimento è basata sulla gestione attiva delle principali fonti di rendimento del mercato obbligazionario ed azionario, in un portafoglio diversificato caratterizzato da un costante controllo della volatilità e del rischio.

4 - COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del fondo interno viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con i Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo interno stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo interno in misura pari al controvalore unitario delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del fondo interno viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente ai Contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo interno stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo interno del controvalore unitario delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

5 - CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno sono selezionati dalla Società, nel rispetto dei principi fissati in materia di copertura delle riserve tecniche:

- in misura principale in quote di Organismi di Investimento Collettivi di Risparmio (OICR) - sia di diritto comunitario che di diritto estero (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, così come successivamente modificata ed integrata) – che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- in misura al più contenuta in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- in misura al più contenuta in titoli azionari quotati e, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa per tempo vigente, anche non quotati, emessi da enti sovranazionali e di vigilanza, agenzie governative, banche centrali (ivi inclusa la Banca d'Italia), istituzioni o soggetti posseduti da governi nazionali o istituzioni sovranazionali nell'ambito dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

In ogni caso gli attivi del fondo interno, denominati in euro, dollari ed altre valute internazionali, sono investiti secondo i seguenti limiti:

Comparto	Minimo	Massimo
Monetario (esclusi OICR monetari)	0 %	20 %
Obbligazionario (compresi OICR monetari e obbligazionari)	0 %	100 %
Azionario (compresi OICR azionari)	0 %	100 %

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno possono essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo ALLIANZ e dal Gruppo Bancario Unicredit.

Lo stile di gestione è di tipo flessibile e prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base della rischiosità assoluta e relativa dei mercati, nonché delle aspettative del gestore sull'andamento degli stessi. In tale ottica, e con particolare attenzione al rischio, il gestore definisce la ripartizione tra componente azionaria, componente obbligazionaria e componente monetaria, variando inoltre, per le componenti rischiose, la suddivisione tra aree geografiche e settori di investimento.

Le scelte d'investimento in OICR avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.

In relazione allo stile di gestione adottato (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Una misura di rischio alternativa è rappresentata dalla volatilità media annua attesa del fondo, stimata attorno al 4%-8%.

6 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote del fondo interno viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere; nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del fondo interno, la Società considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo interno per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo medesimo.

Il patrimonio netto giornaliero del fondo interno viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo interno al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo interno, di cui al successivo punto.

Le attività e le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente. La valutazione degli attivi viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Le attività non quotate saranno valutate al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora, mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi/funzioni competenti in base alle vigenti regole interne alla Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato.

Infine, riguardo le eventuali disponibilità liquide, queste sono determinate in base al loro valore nominale.

Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del fondo interno con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet della Società all'indirizzo www.creditrasvita.it. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all'Investitore-Contrahente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del fondo interno.

Alla data di costituzione del fondo interno il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 euro.

7- SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO

Il fondo interno CREDITRAS INCOME prevede le seguenti spese:

- a) commissione di gestione applicata dalla Società pari allo 1,50% su base annua : viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del fondo interno stesso; è applicata sul patrimonio del fondo interno al netto di tutte le passività comprese le spese di cui alle seguenti lettere b) e c) del presente punto.
Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione della prestazione caso morte prevista dal Contratto a cui il fondo è collegato, pari - su base annua - allo 0,05%;
- b) oneri di intermediazione, spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza, posti a carico del fondo interno, quali gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito;
- c) spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e compensi dovuti alla Società di Revisione per l'attività di certificazione di cui al successivo punto 8;
- d) in considerazione del fatto che le disponibilità del fondo interno sono investite anche in quote di OICR, sul fondo stesso gravano indirettamente anche le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR e variano su base annua fino ad un massimo dello 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario, dell'1,60% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario e del 2,50% per gli OICR appartenenti al comparto azionario.

Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni aumentassero in misura superiore al limite sopra indicato, la Società ne darà preventiva comunicazione all'Investitore-Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.

Le eventuali somme retrocesse alla Società dalla Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo interno.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo interno ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all'interno del Fondo interno stesso.

8- REVISIONE CONTABILE

Il fondo interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione del fondo interno; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Investitore-Contraente, trascorsi novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, presso la sede della Società o sul sito internet della Società stessa.

9- MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

Il Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (regolamentazione delle competenti Autorità di Vigilanza italiane e comunitarie) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l'investitore-contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'investitore-contraente.

Come indicato al precedente punto 1, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del fondo interno con altro fondo della Società avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, la Società provvederà ad inviare preventivamente una comunicazione all'investitore-contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione dei fondi interni interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo fondo interno, i criteri di liquidazione degli attivi del fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'investitore-contraente, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al fondo interno originariamente collegato al Contratto presso il fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l'Investitore-Contraente al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto del Contratto o il trasferimento ad altro fondo interno senza l'applicazione di alcun onere.

Appendice – Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell'efficacia delle modifiche del Contratto.

Asset Allocation – Allocazione del portafoglio del fondo interno tra diverse attività finanziarie in base alle opportunità di investimento ed alle dinamiche attese di mercato, nel rispetto del Regolamento del fondo interno.

Assicurato – Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto di assicurazione.

Benchmark – Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo interno ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato della gestione.

Beneficiario – Persona fisica o giuridica designata in polizza dall'investitore-contraente, che può coincidere o meno con l'investitore-contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Caricamento – Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Composizione del fondo interno - Informazione sulle attività di investimento del fondo interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Condizioni di Assicurazione - Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.

Contratto - Accordo con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

Controvalore del numero di quote - L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al Contratto e possedute dall'investitore-contraente ad una determinata data.

Costi (o spese) - Oneri a carico dell'investitore-contraente gravanti sul Contratto.

Data di valorizzazione - Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo interno e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno stesso.

Decorrenza - Data da cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito e la proposta sia stata sottoscritta.

Durata contrattuale - Periodo durante il quale il Contratto è efficace e le prestazioni sono operanti.

Estratto conto annuale - Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al Contratto.

Età assicurativa: età dell'Assicurato espressa in anni interi determinata arrotondando per eccesso le frazioni d'anno superiori a sei mesi e per difetto le frazioni d'anno inferiori e uguali a sei mesi.

Fondo interno - Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Società e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui viene fatto confluire il premio, al netto dei costi, versato dall'investitore-contraente, il quale viene convertito in quote (unit) del fondo stesso.

Fusione di Fondi – Operazione che prevede la fusione di due o più fondi interni tra loro.

Investitore-contraente - Il Soggetto, persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al pagamento dei premi. E' titolare a tutti gli effetti del Contratto.

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Liquidazione – Pagamento all'avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

OICR – Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

Polizza – Documento che attesta l'esistenza del Contratto di assicurazione.

Polizza unit-linked – Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore unitario delle quote di attivi contenuti in uno o più fondi interni.

Premio investito – Premio, al netto delle componenti di costo, impiegato per l'acquisto di quote del fondo interno al quale è collegato la prestazione del Contratto.

Premio unico – Importo che l'investitore-contraente corrisponde in soluzione unica alla Società all'atto della sottoscrizione della Proposta a fronte delle prestazioni previste dal Contratto.

Prestazione – Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione periodica ricorrente: importo trimestrale che l'Impresa di assicurazione si impegna a pagare al soggetto designato dall'Investitore-Contraente finché l'Assicurato è in vita e fino a che ci saranno quote del fondo interno CreditRas Income assegnate al contratto. L'importo trimestrale varia in funzione dell'ammontare del premio unico versato ed è pari al premio unico versato diviso 100 (equivalente al 4% annuo del premio unico versato). L'importo trimestrale è commisurato ai proventi che l'investimento nel fondo interno CreditRas Income si propone di ottenere nel corso del tempo ed è erogato tramite riduzione del numero di quote del fondo interno CreditRas Income assegnate al contratto.

Profilo di rischio – Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal fondo interno a cui il Contratto è collegato.

Proposta – Documento sottoscritto dall'investitore-contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quota – Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo interno è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali viene impiegato il premio, al netto dei costi, versato dall'investitore-contraente.

Recesso – Diritto dell'investitore-contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione, e di farne cessare gli effetti.

Regolamento del fondo interno – Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo interno, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo interno quali ad esempio il benchmark di riferimento.

Revoca – Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto.

Riscatto – Facoltà dell'investitore-contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione parziale o totale del controvalore del numero di quote del fondo interno possedute al momento del calcolo del valore di riscatto.

Riserva matematica – Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

SGR (Società di gestione del risparmio) – Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Società – Compagnia (CreditRas Vita S.p.A.) autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'investitore-contraente stipula il Contratto di assicurazione.

Soggetto designato per il piano di prestazioni periodiche ricorrenti: Persona fisica o giuridica, designata dall'investitore-contraente, che, in caso di vita dell'Assicurato, riceve trimestralmente l'importo relativo alla prestazione periodica ricorrente.

Soggetto distributore – I soggetti addetti all'attività di intermediazione assicurativa operanti all'interno dei locali in cui opera l'Intermediario iscritto in sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi istituito dall'IVASS ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 e i soggetti addetti all'attività di intermediazione assicurativa operanti al di fuori dei locali dell'Intermediario iscritto nella sezione D per il quale operano, iscritti nella sezione E del suddetto Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.

Valore complessivo del fondo interno – Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore unitario della quota – Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet della Società.

Valorizzazione della quota – Calcolo del valore complessivo netto del fondo interno e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO LIFE INCOME - CODICE TARIFFA UL13UP- N°PROPOSTA
INVESTITORE-CONTRAENTE

Cognome e Nome (dell' Investitore-Contraente o del Legale Rappresentante)	Sesso	Codice fiscale
Luogo e data di nascita	Indirizzo	
Documento di identità	Numero	
Ente, luogo e data rilascio		
Indirizzo per l'invio della corrispondenza		
Nazione di Cittadinanza		
Nazione di Residenza Fiscale*		

*L'indicazione dello Stato di residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 73 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, vale quale autocertificazione della residenza ex art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui al relativo art. 76 è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

Nel caso in cui l'Investitore-Contraente sia una persona giuridica i dati di cui sopra si riferiscono al legale rappresentante

Ragione sociale	Partita IVA	Indirizzo
-----------------	-------------	-----------

ASSICURATO

Cognome e Nome	Sesso	Codice fiscale
Luogo e data di nascita	Indirizzo	
Documento di identità	Numero	
Ente, luogo e data rilascio		

BENEFICIARI CASO MORTE:

Qualora l'Investitore-Contraente scelga, secondo quanto riportato nella sezione sottostante, la corresponsione del capitale per il caso di decesso dell'Assicurato in rate semestrali, indicare nome e cognome o la denominazione di ciascuno dei beneficiari designati, per un massimo di tre soggetti:

SOGGETTO DESIGNATO PER LA PRESTAZIONE PERIODICA RICORRENTE:

Cognome e Nome/Ragione Sociale	Luogo e data di nascita
Sesso Codice fiscale/Partita IVA	Indirizzo

Modalità di pagamento:

- mediante accredito sul conto corrente indicato di seguito:
ovvero
 mediante invio di assegno per traenza all'indirizzo sopraindicato

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO:

Decorrenza: il Contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza

L'efficacia del Contratto concluso fuori sede, ai sensi dell'art.30 comma 6 del TUF, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione; entro tale termine l'Investitore-Contraente ha facoltà di recedere senza spese comunicando per iscritto il proprio recesso al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.

Premio unico corrisposto (comprensivo del caricamento) Euro

Caricamento (Art.1 delle Condizioni di Assicurazione): la Società trattiene, a titolo di caricamento, un importo ottenuto applicando al premio unico corrisposto una percentuale pari all'1,50%.

Consenso al trattamento dei dati personali

Gli interessati (Investitore-Contrahente e Assicurato), preso atto dell'informativa di cui all'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - contenuta nelle Condizioni di Assicurazione - acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

Acconsente/ono altresì al trattamento dei propri dati personali anche sensibili da parte di Unicredit S.p.A. per le finalità connesse alla conclusione ed all'esecuzione del presente contratto assicurativo.

Luogo, data _____ L'Investitore-Contrahente _____ L'Assicurato (se persona diversa) _____

Informazioni aggiuntive ai sensi del D. Lgs. 231/2007 (adeguata verifica della clientela)**Generalità dell'acquirente che ha effettuato la rilevazione dei dati dell'Investitore-Contrahente ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007**

Nome e Cognome (stampatello)

Firma dell'Acquirente _____

fac-simile

codice modello: UPB137
edizione: 05/2017



CreditRas Vita S.p.A. - Sede legale Corso Italia 23, 20122 Milano - Tel. +39 02 7216.4259
Fax +39 02 7216.4032 - creditrsvita@pec.allianz.it - www.creditrsvita.it - Capitale
sociale versato e sottoscritto € 112.200.000,00 - CF e iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. 11432610159 - P. IVA 1931360157 - R.E.A. di Milano n. 1507537 - Autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 259 del 16/5/1996 - Società
rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A..